

## BENEFICI CONTRIBUTIVI PER ESPOSIZIONE AD AMIANTO

**Non è necessaria la domanda all'Inail entro il 15.06.2005  
e non si applica il regime della decadenza ove trovi  
applicazione la precedente normativa**

*di Ezio BONANNI*

**Tribunale di Civitavecchia -  
Sez. lavoro  
Sentenza 27 settembre 2012  
n. 743  
(Giudice dr. Francesco Colella)**

*(Omissis)*

### RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18.12.2008 l'istante in epigrafe indicato ha chiesto, previo accertamento dell'esposizione ultradecennale all'amianto subita, la declaratoria del proprio diritto all'applicazione del beneficio previdenziale di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e, per l'effetto, la condanna dell'Istituto di previdenza sociale all'accREDITAMENTO dei relativi contributi moltiplicando per il coefficiente di 1,5 - o, in subordine, di 1,25 - l'intero periodo di esposizione, con il conseguente eventuale prepensionamento o adeguamento della posizione pensionisti-

ca, con maggiorazione dei relativi ratei, oltre accessori e spese.

Ha chiesto, inoltre, la condanna dell'Inps al risarcimento dei danni subiti per effetto del tardivo recepimento delle direttive comunitarie nella materia *de qua*.

Sostenuta l'inapplicabilità della modifica legislativa di cui al d.l. 269/2003 (conv. in legge n. 326/2003), il ricorrente ha anche sollevato, in via subordinata, eccezione d'illegittimità costituzionale e comunitaria della citata normativa.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha riferito di aver lavorato, presso l'aeroporto di Fiumicino, in qualità di tecnico aeronautico manutentore, dal dicembre 1970 al luglio 1997, alle dipendenze dell'(...) s.p.a. e successivamente dell'(...) s.p.a.; che i motori e il sistema frenante degli aerei analiticamente indicati nell'atto introduttivo contenevano numerose parti in amianto; che, nella suddetta qualità, era tenuto ad

effettuare controlli giornalieri dei suddetti motori e dei ceppi dei freni, utilizzando anche guanti in amianto; che l'asbesto era presente anche nelle officine, sotto forma di coibentazioni e rivestimenti; che aveva inutilmente presentato istanza amministrativa per ottenere il beneficio previdenziale rivendicato in giudizio.

Istauratosi il contraddittorio, l'Inps ha eccepito preliminarmente la decadenza dal diritto azionato e l'improponibilità della domanda. Nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, evidenziando l'onere probatorio incombente sul ricorrente.

Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata la consulenza tecnica ambientale, all'odierna udienza il giudice ha deciso dando contestuale letture delle seguenti ragioni.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide e al quale ritiene, pertanto, di prestare adesione, allorché il lavoratore chieda il riconoscimento del diritto alla rivalutazione per il coefficiente di 1,5 del periodo lavorativo durante il quale è stato esposto all'amianto, come nel caso in esame, l'unico legittimato a stare in giudizio è l'Inps, che è il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione, atteso che l'art. 13, comma 8, della legge 257/92 finalizza il beneficio dell'accredito

figurativo ad una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (cfr. Cass. 2003/16256; Cass. 2002/17528; Cass. 2002/8937; Cass. 2002/2677; Cass. 2001/8859).

Ne deriva che non sussiste, nella presente fattispecie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il datore di lavoro del ricorrente né con l'Inail.

L'eccezione d'improponibilità è priva di fondamento, avendo, il ricorrente, prodotto l'istanza amministrativa ricevuta dall'Inps e dall'Inail nel febbraio 2006 (doc. n. 3 fasc. ric.).

Non può essere accolta nemmeno l'eccezione di decadenza.

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 47 del d.p.r. 639/70 va, infatti, osservato che il presente ricorso è stato depositato il 18.12.2008, dunque entro il termine di 3 anni e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa.

Con riguardo alla disciplina di cui all'art. 47 del d.l. 269/2003, deve osservarsi che essa non è, ad avviso del giudice, applicabile nel caso di specie.

Come noto, l'art. 13, comma 8, della legge 257/92 prevede che, per i soggetti esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo di esposizione venga moltiplicato per il coef-

ficiente di 1,5 ai fini delle prestazioni pensionistiche.

L'art. 47 citato - dopo aver previsto, al comma 1, a decorrere al 1° ottobre 2003, la riduzione del coefficiente stabilito dall'articolo 13 l. n. 257 da 1,5 a 1,25 e la sua rilevanza ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime - ha stabilito, al comma 5, che *i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1* devono presentare, a pena di decadenza, domanda alla Sede Inail di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al successivo comma 6 (cioè entro il 15.06.2005), decreto cui è stata demandata, è bene sottolinearlo, elusivamente la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 47 stesso; al comma 6 bis, che *"Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per il lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione*

*del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento"*.

Il successivo art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, ha, peraltro, stabilito che *"in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8°, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'INAIL..."*.

La Suprema Corte - dalle cui conclusioni non v'è motivo di discostarsi - ha chiarito che la disposizione da ultimo citata va interpretata nel senso che : a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (cfr. Cass., sez. lav., 18 novembre 2004, n. 21862; Cass., sez. lav., 15 luglio 2005, n. 15008

e Cass., sez. lav., 11 luglio 2006, n. 15679).

Nel caso in esame deve, pertanto, escludersi che possa trovare applicazione la nuova disciplina, per la considerazione assorbente che è documentalmente provato che il ricorrente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico a decorrere dall'agosto del 1997 (vedi certificato di pensione in atti, prodotto su invito del giudice).

Dovendo, quindi, farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella presente fattispecie non è applicabile, ad avviso del giudice, nemmeno la decadenza prevista dall'art. 47 della legge n. 326/03, considerato che tale ultima norma prevede il termine di decadenza (soltanto) con riferimento ai lavoratori cui si applica la disciplina di cui al 1° comma, cioè la nuova disciplina.

Ed allora, poiché il termine di decadenza è previsto (soltanto) per coloro cui si applica la nuova legge e poiché a chi aveva già maturato il diritto a pensione (o fatto domanda all'INAIL prima del 2 ottobre 2003) la nuova legge non trova applicazione, tali ultimi soggetti non sono tenuti a presentare la domanda entro il 15 giugno 2005. Passando all'esame del merito, giova rammentare che - secondo il consolidato e condivisibile orientamento della S.C. *in subiecta materia* - il disposto del comma

8 dell'art. 13 della legge 257/92 deve essere interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio in questione va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 (cfr., *ex multis*, Cass. 4913/2001, Cass. 8859/2001, Cass. 2969/2002, Cass. 10114/2002, Cass. 10185/2002, Cass. 7084/2002, Cass. 997/2003, Cass. 16256/2003, Cass. 2004/21862, Cass. 16118/2005; Cass. 400/2007, che ha precisato che il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui all'art. 24, terzo comma, del d.lgs. n. 277 del 1991, successivamente abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 257 del 2006; conformi, successivamente, Cass. 21089/2010, Cass. 17753/2011).

Al fine di ottenere l'attribuzione della maggiorazione contributiva di cui si discute è necessario, pertanto, accertare, da un lato, che l'esposizione all'amianto sia stata superiore, per intensità, alla suddetta soglia, e segnatamente al numero di fibre per centimetro cubo, in rapporto ad un periodo

di riferimento di otto ore, pari a 0,1, ovvero a 100 fibre per litro; dall'altro, che tale esposizione si sia protratta per oltre un decennio.

Nel caso in esame, va in primo luogo rilevato che l'Inps non ha specificamente e puntualmente contestato le mansioni svolte dal ricorrente, né il periodo di lavoro (risultante anche dalla documentazione in atti) e la descrizione degli aeromobili contenuta nell'atto introduttivo.

Da tanto deriva che il giudice deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio al riguardo, essendo vincolato a ritenere sussistenti dette circostanze (cfr., *ex multis*, Cass. 3245/2003; *Id.*, 15746/2004; Cass., Sez. Un., 11353/2004, che si segnala per aver precisato come la "contestazione - per evitare ricadute pregiudiziali per il convenuto - non possa essere generica, non possa cioè concretizzarsi in formule di stile, in espressioni apodittiche o in asserzioni meramente negative, ma debba essere invece puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva"; Cass., 12636/2005; *Id.*, 4668/2006; *Id.*, 18202/2008; *Id.*, 13079/2008, che si segnala per aver precisato che l'affermazione - effettuata anche nel caso di specie dall'Inps - del convenuto che l'attore ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda non equivale a contestazione del fatto, risolvendosi

nel generico richiamo della regola di cui all'art. 2697 cod. civ., inidoneo ad integrare la contestazione imposta dal codice di rito nella lettura ermeneutica datane dalla giurisprudenza di legittimità; *Id.*, 2690/2009; *Id.*, 15326/2009; *Id.*, 18399/2009, che si segnala per aver precisato che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti *ex adverso* allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione).

In ordine alla misura di esposizione, va osservato che il consulente nominato bel corso del giudizio ha accertato che il ricorrente è stato esposto ad una concentrazione di fibre d'amianto aerodisperse, mediate nell'arco delle ore e degli anni lavorativi, in misura superiore a 0,1 ff per centimetro cubo dall'inizio del rapporto di lavoro dipendente sino al 1990.

Le conclusioni del ctu, che peraltro non sono state oggetto di specifica contestazione, sono condivisibili, in quanto sorrette da un accurato esame delle mansioni svolte dal ricorrente e dei luoghi di lavoro, della documentazione prodotta e dei dati risultanti dalla letteratura scientifica. Non può, tuttavia, es-

sere riconosciuto il diritto in esame con specifico riferimento al 1970, posto che l'esposizione rilevante a tal fine deve essere rapportata a ciascun anno e che il ricorrente stesso ha allegato di avere iniziato a lavorare solo dal dicembre del 1970.

Può, pertanto, ritenersi, alla stregua dei descritti elementi istruttori, che il ricorrente è stato esposto ad amianto - in misura superiore alla soglia giuridicamente rilevante, secondo l'impostazione sopra esposta, ai fini del riconoscimento delle rivalutazione contributiva per cui è causa (100 fibre per litro, ovvero 0,1 fibre per cm. cubo) - dal 1° .1.1971 al 31.12.1990.

L'I.N.P.S. deve, quindi, essere condannato a rivalutare, mediante applicazione del coefficiente 1,5, nei limiti di un massimo di 40 anni di contribuzione, i contributi spettanti al ricorrente per il sopra menzionato periodo nonché al pagamento, in favore del ricorrente stesso, delle differenze tra i ratei spettanti in base al riconosciuto diritto e quelli corrisposti dal primo giorno del mese successivo alla istanza amministrativa (febbraio 2006), oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali, secondo il disposto dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, sulle differenze arretrate dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino al saldo (cfr., in fattispecie analoga a quella in

esame, Cass. 4650/2012).

Deve, infine, essere rigettata la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia.

Anche a voler prescindere dall'esame della questione afferente la sussistenza della legittimazione passiva dell'Inps in ordine alla domanda in questione, va, in proposito, osservato che il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno esistenziale e morale asseritamente subito, limitandosi, tuttavia, ad affermare genericamente (e con formula riferibile a qualsiasi analoga situazione) che detti pregiudizi deriverebbero dalla "consapevolezza del maggior rischio della possibilità di patologie proporzionale all'esposizione e tanto maggiore quanto più imponente l'esposizione ..." (pag. 9-10, lettera III), del ricorso), senza fornire alcuno specifico elemento descrittivo in ordine alla manifestazione dei reali e concreti disagi patiti.

In proposito, è opportuno ricordare che nell'attuale sistema civilistico i sistemi di tutela di tipo risarcitorio prescelti dal legislatore sono e devono essere sempre, salvo specifiche ipotesi espressamente previste, funzionalizzati al criterio del danno effettivo; il meccanismo riparatorio, lungi dal perseguire un'autonoma funzione puramente punitiva (come le *astreintes* francesi), non può mai

essere disconnesso dalla sua funzione tipica di rimediare a specifici, contingenti e concreti pregiudizi subiti dalla vittima. E anche il sistema di liquidazione di tipo equitativo richiede, *in limine*, certezze nell'*an* del danno e nella sua natura. L'esistenza del danno, dunque, non è immancabilmente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva di qualsiasi atti illegittimo, essendo necessario che si produca un lesione aggiuntiva e, per certi versi, autonoma, essendo chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio. E proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno subito si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte dell'attore, il quale deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno.

Ricorrono gravi, concorrenti motivi - ravvisabili nella complessità della fattispecie, avuto particolare riguardo alla novella legislativa sopra menzionata, la cui interpretazione ha dato luogo a soluzioni contrastanti, nelle difficoltà di accertamento evidenziate dal ctu e nella parziale reiezione del ricorso - per la compensazione,

nella misura del 50%, delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al procuratore, dichiaratosi antistatario. Le spese di ctu - liquidate come da separato decreto - devono, invece, essere poste definitivamente a carico dell'Inps.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

- 1) dichiara il diritto del ricorrente all'applicazione del beneficio previdenziale di cui all'art. 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992 per il periodo dal 1°.1.1971 al 31.12.1990;
- 2) condanna l'INPS all'accREDITAMENTO, nei limiti di un massimo di 40 anni di contribuzione, mediante applicazione del coefficiente 1,5, dei contributi afferenti al suddetto periodo nonché delle differenze tra i ratei di pensione spettanti in base al diritto riconosciuto e quelli corrisposti dal primo giorno del mese successivo alla istanza amministrativa (febbraio 2006), oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali secondo i criteri di cui in motivazione;
- 3) compensa per metà le spese di lite e condanna l'Inps al pagamento delle restante parte, che liqui-

da in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

(*Omissis*)

\* \* \* \* \*

#### NOTA

Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 743 del 27.09.2012, si pronuncia in materia di applicazione intertemporale delle norme di cui all'art. 13, comma 8, l. 257/92 e di cui all'art. 47 della l. 326/03, e rigetta l'eccezione di decadenza per mancato deposito della domanda all'INAIL nel termine del 15.06.2005, nel caso di un lavoratore esposto ad amianto che era in pensione già prima del 02.10.2003 ed ha chiesto la rivalutazione della prestazione pensionistica adducendo la ultradecennale esposizione ad amianto.

L'INPS aveva eccepito la decadenza ex art. 47 della l. 326/03.

La difesa del ricorrente, con l'Avv. Ezio Bonanni, aveva sostenuto invece che il ricorrente non avesse l'onere di depositare la domanda all'INAIL nel termine del 15.06.2005 in quanto trova applicazione la precedente normativa che non la prevedeva, per il fatto che era già in pensione alla data del 02.10.2003, anche secondo quanto disposto dall'art. 47, com-

ma 6bis, l. 326/03 e art. 3, comma 132, l. 350/03.

Nel regime previgente non era necessario depositare la domanda amministrativa per ottenere l'accredito (Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 21862 del 2004<sup>1</sup> e Corte Costituzionale, sentenza n. 376 del 2008<sup>2</sup>), e quando sono entrate in vigore le nuove norme (che riducevano il beneficio al coefficiente 1,25 utile soltanto

<sup>1</sup> La "rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina contenuti del diritto alla pensione; che, nel regime precedente, non era prevista una domanda amministrativa per fare accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali, per effetto dell'esposizione all'amianto; che il legislatore ha espresso l'intento, ricostruito secondo una interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere l'applicazione della nuova disciplina anche per coloro che comunque avessero già avviato una procedura amministrativa ... come del resto tale facoltà è riconosciuta anche ai soggetti per i quali opera la salvezza della precedente normativa, atteso che tale salvezza è stata disposta esclusivamente in loro favore" (Cass. 21862/2004).

<sup>2</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 376 del 20.11.08: "secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione in precedenza richiamata, infatti, nel regime antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni censurate non era prevista la necessità di alcuna domanda amministrativa per fare accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto dell'esposizione all'amianto".

per migliorare la prestazione e non per maturare anticipatamente il diritto a pensione, e con un termine di decadenza al 15.06.2005 per coloro che non avessero inoltrato all'INAIL richiesta di certificazione) il legislatore ha disposto: "Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento" (art. 47, comma 6-bis, l. 326/03).

Successivamente, ad appena un mese dall'approvazione di queste norme, il legislatore è intervenuto ancora per ampliare la platea di coloro ai quali queste disposizioni non dovessero trovare applicazione: "In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La dispo-

sizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236" (art. 3, comma 132, l. 350/03).

Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione lavoro, avvalorata l'interpretazione sostenuta dall'autore, e rigetta l'eccezione di decadenza formulata dall'INPS, con queste motivazioni: "Come noto, l'art. 13, comma 8, della legge 257/92 prevede che, per i soggetti esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo di esposizione venga moltiplicato per il coefficiente di 1.5 ai fini delle prestazioni pensionistiche.

L'art. 47 citato - dopo aver previsto, al comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2003, la riduzione del coefficiente stabilito dall'articolo 13 l. n. 257 da 1.5 a 1.25

*e la sua rilevanza ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime - ha stabilito, al comma 5, che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 devono presentare, a pena di decadenza, domanda alla Sede Inail di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al successivo comma 6 (cioè entro il 15.6.2005)".*

*Ed è qui che si riannoda la motivazione del Tribunale di Civitavecchia precisando che al "decreto cui è stato demandata, è bene sottolinearlo, esclusivamente la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 47 stesso; al comma 6 bis, che «Sono comunque fatte salve previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definiti la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento»".*

Quindi fa richiamo alle argomentazioni sostenute nel ricorso: *"Il successivo art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, ha, peraltro, stabilito che «in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art.13, comma 8°, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per causa avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'INAIL ...»".*

Sul punto, il Dott. Colella, Giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia, richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione: *"La Suprema Corte - dalle cui conclusioni non v'è motivo di discostarsi - ha dichiarato che la disposizione da ultimo citata va interpretata nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati ce, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accer-*

*tamento del diritto alla rivalutazione contributiva (cfr. Cass., sez. lav., 18 novembre 2004, n. 21862; Cass., sez. lav., 15 luglio 2005, n. 15008 e Cass., sez. lav., 11 luglio 2006, n. 15679)”.*

Nel caso di specie, poiché si rientra nell'ipotesi di applicazione della precedente normativa, non trova applicazione il regime della decadenza: *“Nel caso in esame deve, peraltro, escludersi che possa trovare applicazione la uova disciplina, per la considerazione assorbente che documentalmente provato che il ricorrente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico a decorrere dall'agosto del 1997 (vedi certificato di pensione in atti, prodotto su invito del giudice).*

*Dovendo, quindi, farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 13 legge 27 marzo 1992, n. 257, nella presente fattispecie non è applicabile, ad avviso del giudice, nemmeno la decadenza prevista dall'art. 47 della legge n. 326/03, considerato che tale ultima norma prevedeva il termine di decadenza (soltanto) con riferimento ai lavoratori cui si applica la disciplina dei cui al 1° comma, cioè la nuova disciplina”.*

Il Giudice del Lavoro conclude: *“Ed allora, poiché il termine di decadenza è previsto (soltanto) per coloro cui si applica la nuova legge e poiché a chi aveva già maturato il diritto a pensione (o*

*fatto domanda all'INAIL prima del 2 ottobre 2003) la nuova legge non trova applicazione, tali ultimi soggetti non sono tenuti a presentare la domanda entro il 15 giugno 2005”.*